



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Prot. n. 75298 del 25-08-2009

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio registro delle imprese
Piazza Medici, 8
14100 ASTI

OGGETTO: Attività di autoriparazione (legge n. 122/1992) - Quesiti.

Con nota n. 9654 del 17 agosto 2009 codesta Camera ha richiesto l'avviso della scrivente Amministrazione in merito alla seguenti problematiche:

1) se possa essere ritenuta soddisfatta la previsione recata dall'art. 10, c. 4, del D.P.R. n. 558 del 1999 (ai sensi della quale il soggetto nominato responsabile tecnico di una impresa di autoriparazione non può essere un consulente o un professionista esterno) nel caso in cui sia nominato responsabile tecnico dell'impresa un soggetto cui sia stata conferita procura. Chiede, inoltre, codesta Camera, la forma che, in tal caso, deve avere la procura stessa;

2) se possa essere accolta con effetto retroattivo la denuncia, presentata attualmente, di cessazione del responsabile tecnico e di contestuale nomina del suo sostituto con effetto dal 2005.

Al riguardo si ritiene di potere evidenziare quanto segue:

1) si ritiene che nulla osti alla preposizione come responsabile tecnico di un soggetto cui sia stata conferita procura. L'atto in questione, ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile, dovrà essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, con sottoscrizione del proponente autenticata. Appare appena il caso di specificare che sarà cura di codesta Camera valutare se il rapporto "interno" intercorrente tra il rappresentante e il rappresentato (cosiddetto "rapporto di gestione") sia coerente con il principio di immedesimazione e con la preclusione prevista dall'articolo 10, c. 4, del D.P.R. n. 558 del 1999, ai sensi del quale <<Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno>>;



2) l'esercizio dell'attività di autoriparazione è subordinato (artt. 10 e 11, c. 1, del D.P.R. n. 558 del 1999) alla presentazione della cosiddetta "dichiarazione di inizio attività" di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nell'ambito di tale "dichiarazione" l'impresa deve attestare (art. 10, c. 4, del D.P.R. n. 558 del 1999) la presenza, nel proprio ambito, di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 122 del 1992. La camera di commercio ricevente ha trenta giorni di tempo dal momento del concreto avvio dell'attività (v. la recente circolare ministeriale n. 3625/C del 17 luglio 2009) per valutare i requisiti dichiarati, nonché per adottare gli atti inibitori di cui all'articolo 19, comma 3, della ridetta legge n. 241 del 1990 <<in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti>>.

Da tale ricostruzione giuridica sembra risultare evidente l'impossibilità della nomina retrodatata del responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione.

I titoli del soggetto in questione sono stati, infatti, sottoposti alla valutazione della Camera di commercio solo attualmente; di conseguenza, solo nel momento in cui il processo valutativo degli stessi si sarà risolto positivamente (per decorso del termine o per provvedimento espresso) il requisito tecnico-professionale di cui all'articolo 7 della legge n. 122 del 1992 potrà considerarsi riconosciuto e l'impresa - ove sia rispettato il principio di immedesimazione - abilitata.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfranco Vecchio)
F.to Vecchio